

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 108/1958 (DOCUMENTI DI IDENTITA' DEI MARITTIMI).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato con il precedente rapporto.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

Riguardo i quesiti di cui agli articoli 1 e 2, si fa presente che la carta d'identità dei marittimi è stata introdotta in Italia con il D.M. del 2 febbraio 1981, con il quale è stato approvato un modello di tessera di riconoscimento valida per la gente di mare di prima e di seconda categoria. A tale proposito, l'articolo 115 del Codice della navigazione precisa che appartiene alla prima categoria il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo, mentre alla seconda il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

La tessera di riconoscimento, che viene rilasciata gratuitamente dalla Capitaneria di Porto o dall'Ufficio Circondariale di iscrizione, su richiesta del lavoratore marittimo, consta di tre parti: la prima, stampata sul frontespizio e sul retro, da consegnare al marittimo debitamente compilata; la seconda, distinta in due sezioni, di cui una da inviare al Centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti e l'altra da applicare sul libretto di navigazione del marittimo, a certificazione dell'avvenuta consegna; la terza da conservare come matrice presso l'Autorità marittima che effettua la consegna.

Al riguardo, si ribadisce che, di fatto, la tessera di riconoscimento non viene più rilasciata, in quanto in sua sostituzione è rilasciato il libretto di navigazione, previsto dall'articolo 122 del Codice della navigazione, che vale anche come documento di riconoscimento. L'articolo 220 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, infatti, dispone che il libretto di navigazione è da considerare anche come documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima.

In riferimento alla richiesta di cui all'art. 4, si invia il modello della tessera di riconoscimento approvato con il precitato D.M. del 2 febbraio 1981. Si fa altresì presente che un esemplare del libretto di navigazione è stato allegato al rapporto sulla Convenzione n. 22/1926, a cui si rinvia.

In merito al quesito di cui all'articolo 6, si precisa che l'autorizzazione all'ingresso in Italia di marittimi extracomunitari, nei casi previsti dal 2° comma

dell'articolo in esame, è subordinata al controllo del possesso del passaporto, del certificato medico di idoneità, delle certificazioni di abilitazione di cui alla Convenzione STCW dell'IMO (1995), della richiesta nominativa d'imbarco e del contratto d'arruolamento.

Domanda diretta.

In merito al primo punto (articolo 3 della Convenzione), la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha rilevato che la consegna del libretto di navigazione del marittimo al Comandante della nave, al momento dell'imbarco, così come disposto dall'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, viene effettuata esclusivamente per facilitare le eventuali operazioni di controllo della nave in fase di Port State Control. Va tuttavia sottolineato che il libretto di navigazione, utilizzato anche come documento di identità, viene restituito al marittimo al momento dello sbarco dalla nave sulla quale è impiegato.

La precitata Direzione ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'articolo 221 del Regolamento non contrasti con l'articolo 3 della Convenzione in esame.

Per quanto riguarda il secondo punto, relativo all'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione, la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha comunicato di aver preso atto della richiesta formulata dalla Commissione di Esperti e che provvederà ad apportare le modifiche oggetto di tale richiesta.

In merito all'ultimo punto, riguardante la ratifica della Convenzione n. 185 del 2003 sui documenti di identità della gente di mare (riveduta), si rappresenta quanto segue.

Come già comunicato con la nota del 14.06.2007 indirizzata al Bureau International du Travail (c.a. dott. Kari Tapiola), il Ministero dei Trasporti, a seguito dell'adozione da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro della Convenzione n. 185, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di esaminare tutte le problematiche connesse ad una eventuale ratifica della Convenzione n. 185 da parte dell'Italia.

Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro, del Garante per la Protezione dei Dati Personali, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ha tenuto varie riunioni, nel corso delle quali sono stati approfonditi tutti gli aspetti, sia a livello giuridico che tecnico-applicativo, relativi al nuovo documento da adottare.

Nelle sue conclusioni, il Gruppo di lavoro, in considerazione dei numerosi problemi (di natura tecnica, di sicurezza e di garanzia di protezione dei dati personali)

che la ratifica potrebbe comportare, ha ritenuto dover esprimere la propria contrarietà, **allo stato attuale**, alla ratifica della Convenzione n. 185.

Successivamente, in più occasioni, il Ministero dei Trasporti ha ribadito la posizione espressa dal Gruppo di lavoro di contrarietà alla ratifica della Convenzione n. 185.

Quanto sopra premesso, si ribadisce che, **al momento**, il Governo italiano non ritiene opportuno procedere alla ratifica della Convenzione n. 185.

Il presente rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. D.M. 2 febbraio 1981;
2. Articolo 115 del Codice della navigazione;
3. Articolo 122 del Codice della navigazione;
4. Articoli 220 e 221 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
5. Modello della tessera di riconoscimento approvato con il D.M. del 2 febbraio 1981;
6. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.